

Comune di
OFFANENGO
(Cremona)



**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE**

NORME TECNICHE ATTUATIVE

PROPOSTA GIUGNO 2013

Il Tecnico competente

A circular blue stamp is located at the bottom right of the page. The text inside the stamp reads "ASSOACUSTICI SACCHI DANIELE SOCIO N. 417". A signature in blue ink is written over the stamp.

Articolo 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme hanno per oggetto la disciplina d'attuazione del "Piano di Zonizzazione Acustica" del territorio comunale di Offanengo.
Adottate per tutelare la cittadinanza e l'ambiente dall'inquinamento acustico, si applicano:
 - 1.1 al rumore proveniente da sorgenti fisse e mobili di qualsivoglia natura esterne all'insediamento e/o luogo disturbato (con disciplina specifica per il rumore prodotto dal traffico veicolare nelle sue diverse forme);
 - 1.2 al rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato e connesso all'esercizio di attività produttive, commerciali ed assimilabili.

2. Le presenti norme non si applicano:
 - 2.1 all'interno dei luoghi di lavoro, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgente sonora esterna ai locali in cui si svolgono attività lavorative;
 - 2.2 agli schiamazzi e strepitii di animali, di cui prevede l'art.659, comma1, del C.P.

3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme, si demanda alla Legge 447/95 e successivi decreti applicativi della stessa.

Articolo 2 VIGILANZA E CONTROLLO

1. Tutte le attività e/o le sorgenti di rumore devono essere tali da consentire il rispetto dei limiti di cui al successivo art.3

2. Il controllo e la vigilanza sul rispetto dei limiti massimi di esposizione sonora previsti per le varie zone del territorio comunale, così come appaiono delimitate dalle tavole allegate al presente regolamento, è di competenza del Comune (art.6, comma g ed art.14, comma 2, legge n.447/95) e delle Province (art.5, comma1, lettera c, legge 447/95) le quali utilizzano le strutture delle Agenzie Regionali dell'Ambiente (art.14, comma 1, legge 447/95).

3. Il sindaco emette provvedimenti affinché siano rimosse le cause del superamento dei limiti massimi consentiti, in forma di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art.9 della L.447/95 quando sia necessario tutelare la salute pubblica e dell'ambiente. Tali provvedimenti possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali misure di contenimento o abbattimento del rumore inclusa la sospensione parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.
In tutti gli altri casi si provvederà mediante ordinanza ordinaria.

Articolo 3
LIMITI MASSIMI DI LIVELLO SONORO

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale.
Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali è in vigore il DPR 30 marzo 2004 n° 142 "Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447."
2. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
3. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
4. All'interno degli edifici e per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti assegnati, deve essere rispettato il valore limite differenziale di immissione di cui all'art.4 del D.P.C.M. 14/11/1997:
5. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto Ministro dell'Ambiente del 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Tab. B Allegata D.P.C.M. 14 / 11 / 97

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE in dB(A)	
		Periodo diurno (06 - 22)	Periodo Notturno (22 - 06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe 6	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. C Allegata D.P.C.M. 14 / 11 / 97

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE in dB(A)	
		Periodo diurno (06 - 22)	Periodo Notturno (22 - 06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe 6	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. D Allegata D.P.C.M. 14 / 11 / 97

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' in dB(A)	
		Periodo diurno (06 - 22)	Periodo Notturno (22 - 06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe 6	Aree esclusivamente industriali	70	70

Articolo 4 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

1. La tavola n.3 "Classificazione delle infrastrutture e definizione delle fasce acustiche" è stata redatta considerando la presenza delle fasce di pertinenza specifiche delle infrastrutture viarie come da DPR 30 marzo 2004, n.142 recante: <Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art.11 della Legge 26 ottobre 1995, n.447>.
2. La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed al PZA è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto.
3. Gli interventi di risanamento acustico sono invece da considerarsi a carico del ricettore nelle seguenti ipotesi:
 - 3.1 in caso di infrastrutture esistenti (in esercizio, in corso di realizzazione o per le quali è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del DPR 142/04) gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia, se rilasciata dopo la data di entrata in

vigore del decreto medesimo.

- 3.2 In caso di infrastrutture di nuova realizzazione (compresi gli ampliamenti, affiancamenti e varianti) gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli artt. 4, 5, 6 del DPR 142/04, sono a carico del titolare della licenza o concessione edilizia, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'art.1, comma 1, lettera I; necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Articolo 5

RISANAMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Tutti gli interventi di risanamento acustico fanno riferimento alla Legge Regionale Lombardia n.13/2001 (Titolo II) e alla Legge 447/95.

1. Piani di risanamento delle attività produttive: Le imprese e i titolari di sorgenti fisse ubicate sul territorio comunale che hanno superato i limiti di cui all'art.3, sono tenuti al rispetto degli stessi limiti entro sei mesi dalla data di approvazione definitiva del PZA.

Nel caso in cui non siano in grado di adeguarsi ai limiti di legge nei sei mesi stabiliti, i soggetti interessati, devono presentare al Comune, entro lo stesso termine, un piano di risanamento, come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. VII/6906 "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi dell'art.15, comma 2, Legge 447/95 e dell'art.10, commi 1,2, L.R.13/01.

Il piano di risanamento acustico deve essere redatto o controfirmato da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 13/01.

Il Comune procede entro 90 giorni (art.10, comma 3), alla verifica del piano di risanamento, richiedendo, se necessario, rilievi fonometrici di verifica e formulando prescrizioni relative all'ordine di priorità degli interventi di bonifica previsti e ai tempi di esecuzione degli stessi (termine massimo: 30 mesi dalla data di presentazione del piano, 24 mesi per gli impianti a ciclo produttivo continuo).

L'Amministrazione Comunale può concedere eventuali deroghe, non superiori a 12 mesi e solo riferite agli stabilimenti operanti in periodo diurno, in presenza di comprovate difficoltà e complessità tecniche nelle realizzazioni degli interventi di bonifica, documentate da studi tecnici.

Fatte salve le disposizioni delle leggi sanitarie 27/07/1934 n.1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevedere episodi di inquinamento acustico e compatibilmente alle NTA del PGT, non sono ammessi nuovi insediamenti industriali e artigianali con più di tre addetti nelle aree classificate I e II, qualora questi presentino sorgenti sonore in ambiente esterno (compressori, impianti di aspirazione e di depurazione delle acque mediante turbine, ecc.) oppure un ciclo tecnologico i cui impianti provochino emissioni sonore che possono superare i limiti

previsti all'art.3 delle presenti NTA.

Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali tutt'ora esistenti all'interno delle classi I, II e III, essi possono avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

2. Piani di risanamento comunali: in base all'art. 7, comma 1 della Legge 447/95, i Comuni provvedono all'adozione di un piano di risanamento acustico, coordinandolo con il Piano Urbano del Traffico e con gli altri piani previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale, in caso di:
 - 2.1 superamento dei valori di attenzione
 - 2.2 impossibilità di rispettare il divieto di contatto tra aree con valori di qualità che si discostino di oltre 5 dB nelle zone già autorizzate

I piani di risanamento acustico sono adottati dal Consiglio Comunale al fine di raggiungere valori di qualità.

Il Comune predispone il piano di risanamento secondo le modalità e i criteri delineati dall'art.11 della L.R. 13/2001 e dall'art.4 della Legge 447/95:

- a. individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti;
- b. individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c. indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
- d. stima dei mezzi necessari e degli oneri finanziari;
- e. eventuali misure di urgenza per la tutela dell'ambiente e del cittadino.

I parametri a cui il Comune deve fare riferimento nella scelta delle priorità di intervento sono:

- f. entità dei livelli di inquinamento acustico;
- g. quantità di popolazione interessata;
- h. stima dei benefici ottenibili grazie all'intervento di bonifica.

I tempi e le modalità di attuazione sono definiti dal comune in base ai mezzi economici disponibili e ai materiali necessari al completamento degli interventi, con la possibilità di accedere ai contributi regionali erogati ai sensi dell'art.13 della Legge 447/95.

Articolo 6

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Tutte le misure di prevenzione dell'inquinamento acustico fanno riferimento alla Legge Regionale Lombardia n.13/2001 (Titolo I) e alla Legge 447/95. I provvedimenti in questione sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.

1. Obiettivi della prevenzione dell'inquinamento acustico sono principalmente la salvaguardia del benessere delle persone e la conservazione delle aree protette.
2. Tra le competenze comunali rientrano:
 - a. Prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, stabiliti dalla normativa vigente e dal PZA;
 - b. Provvedimenti relativi all'abbattimento e alla riduzione del rumore;

- c. Pianificazione urbanistica e interventi di smantellamento di attività rumorose o di ricettori sensibili;
- d. Il PUT (Piano Urbano del Traffico) che prevede anche la riduzione dell'inquinamento acustico.

Articolo 7 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Il sindaco può concedere, valutata la presenza di eventuali ricettori, deroghe temporanee ai limiti di zona nei seguenti casi: manifestazioni o altre attività qualora comportino l'impiego di macchinari/o impianti rumorosi o che comunque siano causa di superamento del livello sonoro di zona.
2. Le attività rumorose temporanee sono disciplinate dall'art. 8 della L.R. 13/2001.
Si definisce "attività temporanea rumorosa qualsiasi attività comprendente lavori, manifestazioni o spettacoli, che abbia luogo in aree per loro natura non destinate permanentemente o esclusivamente a tale attività, e che comporti il superamento dei limiti definiti nell'art.3 all'esterno delle aree in cui si svolge l'attività".
Rientrano nella definizione di attività temporanee rumorose:
 - a. cantieri edili e stradali;
 - b. concerti e spettacoli all'aperto o all'interno di locali non adibiti a spettacolo;
 - c. fiere ed esposizioni all'aperto o in locali non adibiti a tale scopo;
 - d. sagre e feste o manifestazioni popolari di piazza;
 - e. pubblicità o altre comunicazioni effettuate all'aperto tramite impianti elettroacustici fissi o installati su altri mezzi;
 - f. spettacoli pirotecnici.
3. Tutte le attività temporanee rumorose devono essere autorizzate. I soggetti interessati devono presentare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, domanda di autorizzazione al Comune con la seguente documentazione allegata:
 - a. dati identificativi del titolare, ovvero del legale rappresentante, ovvero del responsabile dell'attività;
 - b. descrizione dell'attività, sua durata e articolazione temporale prevista;
 - c. elenco dettagliato delle apparecchiature, degli strumenti, degli attrezzi, degli impianti e dei mezzi di trasporto utilizzati, affiancato da dati riguardanti i livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore;
 - d. planimetria con individuazione dell'area interessata e posizionamento delle principali sorgenti sonore;
 - e. descrizione degli accorgimenti tecnici utilizzati per limitare il disturbo prodotto dall'attività
4. L'autorizzazione allo svolgimento si intende implicitamente compresa negli atti autorizzativi rilasciati dal Comune per le seguenti attività:
 - a. Cantieri temporanei per manutenzione e nuova costruzione di strade e reti tecnologiche;
 - b. Manutenzione di strade e reti tecnologiche;
 - c. Servizi di pulizia della rete viaria e dei marciapiedi;
 - d. Sgombero neve.

5. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili, trattori ed attrezzature agricole in genere, che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente punto occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, trattori ed attrezzature agricole in genere.
6. In generale, lo svolgimento di altre attività temporanee potrà essere autorizzato nei seguenti orari:
 - a. Attività con macchinari rumorosi: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e al sabato mattina;
 - b. Manifestazioni e spettacoli in luoghi pubblici: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 24.00.
7. Il Comune, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge Quadro 447/95, può autorizzare lo svolgimento di attività temporanee anche in deroga ai limiti acustici stabiliti dal piano di zonizzazione comunale, formulando prescrizioni relative a:
 - a. Valori limite delle emissioni sonore da rispettare nel perimetro dell'area interessata dall'attività e dalle abitazioni più esposte;
 - b. Limitazioni dei giorni e degli orari di svolgimento delle attività;
 - c. Accorgimenti tecnici da adottare per minimizzare il disturbo prodotto dalle emissioni sonore;
 - d. Obblighi e modalità di comunicazione preventiva alla popolazione interessata dalle emissioni sonore.
8. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'art.6, comma 1, lettera h, della Legge 447/95, il comune si attiene alle modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art.8 della Legge Regionale Lombardia 10 agosto 2001 – n.13.

Articolo 8 SPECIFICHE SORGENTI SONORE

1. Per l'uso temporaneo di attrezzature rumorose, non è richiesta alcuna autorizzazione; tuttavia sono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi:
 - 1.1 Manutenzione del verde privato – Hobbistica, bricolage, fai da te: L'utilizzo delle attrezzature da giardino, quali tosaerba, decespugliatori e similari, e delle attrezzature per hobbistica, bricolage, fai da te, è consentito nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00, nei giorni festivi e al sabato dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
 - 1.2 Pubblicità fonica: La pubblicità fonica è consentita esclusivamente in forma itinerante, nei giorni feriali dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Rimane esclusa, ad eccezione di quella elettorale, nelle aree particolarmente protette ed individuate in classe I nel piano di classificazione acustica del Comune di Offanengo.

1.3 Allarmi antifurto: I sistemi di allarme acustico antifurto, compresi quelli installati sui veicoli, devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 5 minuti.

1.4 Attività di igiene del suolo, spazzamento e raccolta rifiuti: È fatto obbligo all'azienda o all'Ente responsabile del servizio, di presentare al Comune un piano annuale relativo all'attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per le operazioni sopraindicate. Nel piano stesso, oltre alla descrizione dei mezzi e delle attrezzature che dovranno essere conformi alle norme CE in materia di emissioni rumorose, e degli orari nei quali operare, dovranno essere altresì indicati gli accorgimenti messi in atto per contenere, nel rispetto della migliore tecnologia disponibile, le emissioni acustiche.

2. I cantieri edili in cui non sia previsto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. Demolizioni
- b. Scavi di sbancamento
- c. Scavi in sezione ristretta
- d. Fresatura in parete
- e. Utilizzo di battipalo, motoseghe o seghe elettriche.

si intendono sempre autorizzati, purché l'attività si svolga nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00.

3. Le seguenti attività temporanee:

- a. Piccole trasformazioni o installazioni di impianti;
- b. Lavori occasionali di manutenzione edilizia

si intendono sempre autorizzate, purché la loro durata non superi i dieci giorni e si svolgano esclusivamente nei giorni feriali dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00.

Articolo 9

AREE DA DESTINARSI A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

1. Le manifestazioni, gli spettacoli, le fiere e le sagre dovranno svolgersi prevalentemente nei seguenti luoghi: P.zza Sen. Patrini, via Dante/Monteverdi, Lupo Stanghellini, via San Rocco, Via De Gasperi, via San Lorenzo, via Conti di Offanengo; Parco pubblico di via Babbiona; Campo sportivo dell'Oratorio; Piazza del Mercato in via Leopardi; Parco del Dossello; nuovi campi sportivi in via del Tirone e non potranno iniziare in assenza dell'autorizzazione del Sindaco; la richiesta di deroga temporanea dovrà essere presentata al Comune nei modi di cui al comma 3 dell'art. 7, e comunque non potranno superare la soglia di Leq 85 dB(A).
2. La soglia di Leq 85 dB(A) sarà da considerarsi in ambienti esterni sul confine degli spazi pubblici e la misurazione del livello sonoro dovrà avere un tempo di

osservazione di almeno 10 minuti e comunque significativo a caratterizzare la sorgente nelle condizioni peggiori di esercizio.

3. In presenza di ricettori, la soglia sarà di Leq 70 dB(A), misurata in prossimità degli stessi, con le medesime modalità di cui al comma 2.

Articolo 10

DISPOSIZIONI E DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE

Per le nuove attività è necessario predisporre, nei casi sotto specificati, la seguente documentazione:

1. Documentazione di Previsione di Impatto Acustico

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio di concessione, autorizzazione ecc. una Documentazione di Previsione di Impatto Acustico per interventi riguardanti la realizzazione, la modifica o il potenziamento di:

- a. opere soggette a V.I.A.(valutazione di impatto ambientale);
- b. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, e successive modificazioni;
- d. infrastrutture viarie e ferroviarie;
- e. nuove attività produttive che non siano a bassa rumorosità (come quelle elencate nell'allegato B – art. 4 DPR 19/10/2011 n.227);
- f. ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Per i nuovi insediamenti è necessario predisporre, nei casi sotto specificati, la seguente documentazione:

2. Valutazione Previsionale del Clima Acustico.

E' fatto obbligo di produrre una Documentazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a. scuole ed asili nido;
 - b. ospedali;
 - c. case di cura e di riposo;
 - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'elenco del comma 1.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti dalla DGR Regione Lombardia n. 7/8313 del 08/03/2002. L'assenza di tale documentazione è causa di improcedibilità della domanda di rilascio della concessione, autorizzazione, ecc.
 4. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma

1 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli stabiliti dalla tabella B allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

5. Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95 e sottoposte al parere di competenza dell'ARPA.

Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento con valori limite di emissione superiori a quelli stabiliti dalla tabella B allegata al D.P.C.M. 14/11/1997:

6. dovranno presentare al Comune un progetto di adeguamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo. Nel Piano di Risanamento (art.10, comma 2, Legge Regionale Lombardia n.13 del 10 agosto 2001) dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica, a cura di tecnico competente, il termine entro il quale le imprese, o altre attività rumorose, prevedono di adeguarsi ai limiti previsti. Tale termine non potrà superare i trenta mesi, salvo deroga per motivata necessità. Qualora siano riscontrati valori di attenzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 14/11/97, il Sindaco potrà prescrivere che l'adeguamento delle emissioni sonore ai limiti di zona avvenga entro termini più restrittivi di quelli previsti al comma 1.
7. Le attività che non presentano il progetto di adeguamento per le proprie emissioni sonore debbono rispettare i limiti fissati nel presente regolamento entro il termine di sei mesi.
8. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di provvedimenti autorizzativi; pertanto gli operatori del settore non sono tenuti alla presentazione delle istanze di cui al presente Regolamento. Si precisa che, per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo, occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della singolarità e dell'impiego di macchinari, adottando tutti gli accorgimenti necessari utili a minimizzare il disturbo.
9. L'uso di campane o di sorgenti sonore installate presso edifici adibiti ad attività di culto è consentito esclusivamente quando connesso alle funzioni e alle manifestazioni religiose: in tal caso, l'uso delle campane è in deroga a qualsiasi normativa in campo acustico, trattandosi di attività temporanea.

Articolo 11

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. I progetti relativi a nuove costruzioni o interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati di una documentazione che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, secondo le modalità definite dall'art. 7 della L.R. 13/2001. Il decreto citato determina la classificazione degli ambienti abitativi (art. 2) e i valori limite (art. 3) da soddisfare per proteggere le abitazioni stesse da disturbi esterni (emissioni sonore da traffico e da attività produttive) e interni (rumori generati da abitazioni confinanti).
2. Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici adibiti a :
 - a. Uffici e assimilabili;
 - b. Alberghi o pensioni o assimilabili;
 - c. Ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - d. Edifici adibiti ad uso abitativo;
 - e. Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - f. Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - g. Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

è subordinato al rispetto dei valori limite che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997; gli uffici comunali competenti richiedono una valutazione strumentale "Collaudo acustico" attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Articolo 12 CONTROLLI E SANZIONI

Le attività di controllo in materia di inquinamento acustico spettano al Comune, che può avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente, ai sensi della L.R. 14 agosto 1999.

- a. In base all'art. 14 della Legge 447/95, il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - a. delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - b. della disciplina stabilita all'art. 8, comma 1, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - c. della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7;
 - d. della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 10.

Il personale incaricato dei controlli e il personale delle Agenzie Regionali dell'Ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e vigilanza, può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

- b. Ordinanze contingibili e urgenti: In base all'art. 9 della Legge 447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta Regionale, il Prefetto, il Ministro dell'Ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 8 della Legge 3 marzo 1987, n.59 e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.
- c. Sanzioni: Per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 447/95:
- a. In base all'art. 10 della Legge 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della Legge 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.039,91 a € 10.329,14.
 - b. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione fissati dalla zonizzazione comunale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5164,57.
 - c. Chiunque eserciti una delle attività rumorose temporanee senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti imposti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con sanzione amministrativa della somma da € 103,29 a € 516,46 e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato è inoltre tenuto a inoltrare nuova domanda di autorizzazione.
 - d. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 447/95 e delle disposizioni dettate in applicazione della legge dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14.
 - e. La violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art. 10, comma 4, della L.R. 13/2001, è punita con una sanzione amministrativa di una somma da € 258,23 a € 516,46.
 - f. Il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento.
 - g. In deroga a quanto previsto in precedenza, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente con proprio decreto. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7% dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e

di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5% dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'Ambiente.

Le sanzioni amministrative saranno applicate dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Locale, ovvero dal dirigente del settore competente, ai sensi della Legge n.689 del 24/11/1981 e della L.R. 90/1983.

Ai sensi della Legge 689/81 è ammessa l'oblazione con il pagamento in misura ridotta, corrispondente al terzo del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole, delle sanzioni previste (entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione).

Le somme derivanti dalle sanzioni vengono introitate dal Comune, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 4, della Legge 447/95: i proventi sono destinati ad opere di ripristino e risanamento ambientale.

Articolo 13

GESTIONE DEGLI ESPOSTI AL RUMORE

Il procedimento amministrativo da seguire per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematizzato come segue:

1. il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimostranze tramite un esposto indirizzato al Comune di Offanengo oppure, nel caso in cui il problema interessi più circoscrizioni comunali, all'Amministrazione Provinciale;
2. il Comune (o la Provincia) inoltra una richiesta di intervento all'ARPA territorialmente competente, allegando la seguente documentazione:
 - a. copia dell'esposto presentato alla Pubblica Amministrazione;
 - b. nominativi ed indirizzi dei cittadini che presentano l'esposto;
 - c. copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
 - d. nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
 - e. nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell'ARPA tramite l'espletamento delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni amministrative, l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto ciò che concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
 - f. planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con l'indicazione delle sorgenti di rumore e dei ricettori;
 - g. estratto della classificazione acustica del territorio comunale (se adottata), in riferimento ai luoghi interessati;

- h. estratto del PRG comunale, indicante la destinazione urbanistica delle aree in cui sono localizzati i ricettori e le sorgenti di rumore;
 - i. informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento;
 - j. informazioni riguardanti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
 - k. nominativi ed indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari delle sorgenti di rumore.
3. Se l'intervento in oggetto rientra nelle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio tariffario, ARPA inoltra ai latori dell'esposto il preventivo di spesa. L'effettuazione delle prestazioni è subordinata all'accettazione di tale preventivo.
 4. Il personale tecnico dell'ARPA, ed eventualmente quello di vigilanza del Comune, effettua i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa.
 5. Il personale tecnico dell'ARPA provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura approntata, mentre il personale del Comune ottempera agli adempimenti di sua competenza.
 6. Nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica indicandone i tempi massimi di realizzazione e collaudo.
 7. Al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate, il Comune si incarica di attivare nuovamente l'ARPA, allo scopo di effettuare una nuova serie di fonometrie volte a stabilire l'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti sonore inquinanti. In questo caso, l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento.

Articolo 14 **DEFINIZIONI TECNICHE**

1. Per quanto riguarda le definizioni tecniche si fa riferimento all'allegato A) del D.P.C.M. 01/03/1991, all'allegato A del D.M. 16/03/1998, all'art.2 della Legge 26/10/1995 n.447 e alla deliberazioni di Giunta Regionale Lombardia n. VII / 9776 del 02/07/2002 e VII / 8313 del 08/03/2002.

Articolo 15 **STRUMENTAZIONE**

1. Per quanto riguarda la strumentazione e modalità di misurazione dell'inquinamento acustico si fa riferimento al D.M. 16 marzo 1998.

Articolo 16

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO (zonizzazione)

1. Secondo quanto stabilito dalla Legge quadro 447/95 la determinazione dei criteri di riferimento per la zonizzazione è di competenza regionale (art.4 e 6). Con deliberazione di Giunta Regionale Lombardia n. VII / 9776 del 02/07/2002 sono stati approvati i "*Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale*".

CLASSE I Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

2. Per le nuove destinazioni d'uso del territorio Comunale si dovrà applicare il criterio di non avere zone contigue con valori limite che differiscano per più di 5 decibel.

3. Per le zone contigue esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento con valori limite che differiscono per più di 5 decibel, qualora la rappresentazione grafica delle tavole azzonate non fosse chiara, si farà riferimento ai seguenti criteri:

3.1. Sarà considerata, ove possibile, una fascia di rispetto di 20 metri, altrimenti individuata all'interno dell'area di classe superiore; qualora le due aree contigue differiscano per più di 10 decibel si considereranno due fasce di rispetto di 20 metri.

3.2. Ove non sia possibile individuare la fascia di rispetto di 20 metri si terranno presenti gli schermi interposti sul percorso di propagazione del suono: file di edifici, facciate, muri di recinzione, dislivelli, barriere naturali e non; tali da consentire un abbassamento del livello equivalente di pressione sonora nel rispetto dei limiti massimi ammessi nella zona di classe inferiore.

Qualora, dalle misurazioni effettuate, non risulti in tali ambiti il superamento dei limiti di zona assoluti, non si rendono necessari interventi di risanamento immediati; in relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti di classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di controversie le autorità competenti, utilizzando le strutture della Agenzia Regionale Per l'Ambiente, individuano e prescrivono le opere di bonifica ed i piani di risanamento acustico.

3.3. In corrispondenza a vie di traffico intenso: la SP n.235, via San Lorenzo/Brescia, via Ferrè/Ricengo e via per Izano, ferme restando le fasce di pertinenza acustica di cui al DPR 142/04, è stata individuata una striscia posta su entrambi i lati dell'arteria classificata IV di mt.30.

Per le altre infrastrutture, dove queste attraversano il centro abitato, sia per le dimensioni contenute del traffico, che per la tortuosità dei percorsi (velocità ridotte) è stata adottata la classe III per la sola sede stradale.

4. In tutti i casi, per meglio chiarire alcune situazioni grafiche rappresentate in cartografia, valgono le seguenti considerazioni di base:
 - a. Ove non sia possibile individuare fasce di decadimento specialmente per file di fabbricati fronte strada, sarà considerata la classe intermedia (evitando il salto superiore ad una classe) per la sola facciata, mantenendo la classe indicata in cartografia per la restante parte dell'edificio;
 - b. Lungo i confini fra le diverse zone andranno rispettati i limiti della zona di classe inferiore;
 - c. Qualora la grafica indichi il confine di zona all'interno di una proprietà o di un edificio, sarà considerata efficace la classe inferiore per tutta la proprietà o l'edificio stesso;
 - d. Le fasce di decadimento acustico andranno sempre ricercate all'interno delle zone di classe superiore;
 - e. L'individuazione delle fasce di decadimento acustico, le bonifiche e i piani di risanamento acustico, saranno adottati considerando il contesto urbanistico circostante, ma senza necessariamente coincidere con la suddivisione in zone delineata dagli strumenti urbanistici, data l'obiettiva diversità fra le finalità programmatiche perseguite in sede di pianificazione urbanistica ed i principi

informatori che devono guidare l'azione amministrativa diretta alla tutela ambientale dall'inquinamento acustico.

Articolo 17 **AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

- a. L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.
- b. Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.
- c. L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:
 - a. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRGC e PGT;
 - b. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRGC limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

Articolo 18 **RINVIO AD ALTRE NORMATIVE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.P.C.M. 01/03/1991, alla Legge 26/10/1995 n.447 al D.P.C.M. 18/09/1997, al D.P.C.M. 14/11/1997, al D.P.C.M. 05/12/1997, al D.M. 16/03/1998, al DPR 18/11/1998, n.459, al DPR n. 142 del 30/03/04, alla Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13 e alle Delibere di G.R. Lombardia n. VII / 9776 del 2 luglio 2002 e n. VII / 8313 del 08 marzo 2002, al DPR 19/10/2011 n.227.

Articolo 19 **TERMINI DI APPLICAZIONE**

1. Le presenti NTA entreranno in vigore il giorno successivo alla data della avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale. Dalla stessa data decorrono tutti i termini in esse previsti.